



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

COMUNICAZIONE N. 136

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Legge 29 giugno 2022, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 99 del 11.5.2022 si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 29-6-2022 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

**Articolo 1 (Linee di indirizzo per la definizione dei nuovi profili professionali nelle pubbliche amministrazioni nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale)**

L'articolo 1 integra la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, **prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva**, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022. La novella richiama anche la finalità di sostenere la transizione digitale ed ecologica delle pubbliche amministrazioni.

**Articolo 2, commi 1-3 e 6-7 (Piattaforma unica del reclutamento per le assunzioni nella P.A. e misure per i concorsi pubblici)**

L'articolo 2, ai commi da 1 a 3, 6 e 7, prevede che, **a far data dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché in Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022.**

A tal fine, reca disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

registrazione presso il suddetto Portale (commi da 1 a 3). Si introducono misure di semplificazione dei concorsi pubblici mediante la abrogazione di norme (comma 6). Dal 1° novembre, i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche dai concorsi pubblici unici, sono individuati, attraverso il predetto Portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere (comma 7).

In dettaglio, il comma 1 introduce l'articolo 35-ter al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **prevedendo che le p.a. di cui all'art. 1, comma 2, del predetto decreto ("Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300")**, le autorità amministrative indipendenti, le Regioni e gli enti locali, per le rispettive selezioni di personale a tempo determinato e indeterminato, che devono essere orientate alla massima partecipazione, **si avvalgano del Portale [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it)**, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1, cpv. 35-ter, commi 1, 4 e 6).

**Il comma 2 dell'articolo 2, precisa, che il Portale è operativo dal 1° luglio 2022.**

Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo che i bandi di concorso per il reclutamento del personale sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul predetto portale del reclutamento (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80).

**Il comma 2-bis, prevede che, dal 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esoneri le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale** (obbligo, si rammenta, oggi previsto all'articolo 4, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. n. 487 del 1994). Infine, il **comma 3** dispone che ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del decreto in esame continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando. **Il Portale rientra nelle azioni per la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della P.A. e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico previste dal PNRR.**

Per la registrazione al Portale, l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

sostitutiva di certificazione, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. **Una modifica introdotta al Senato prevede che, in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata, possa essere indicato un domicilio digitale.** La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-4 e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso **(art. 35-ter, comma 2). Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione.** Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 **(art. 35-ter, comma 3).** Circa i bandi di concorso per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico, essi sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure **(art. 35-ter, comma 5).** Il **comma 6 abroga i commi 8 e 9 dell'articolo 247 del dl 34/2020**, che prevedono, rispettivamente: a) che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità previste dal medesimo articolo 247 del dl 34/2020 (si tratta del personale non dirigenziale per il cui reclutamento, sulla base dei concorsi pubblici unici, sono adottate determinazioni, da ciascuna amministrazione o ente, in forza del piano triennale dei fabbisogni), sia individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo (comma 8); b) che nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individui i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine, i termini di cui al comma 10, dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni (comma 9).



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

Il **comma 7** si riferisce ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per i concorsi pubblici unici dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 101/2013 o avvalendosi del supporto del Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 165/2001: essi dovranno essere individuati attraverso il predetto Portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere.

**Articolo 2, comma 4 (Assolvimento obblighi di comunicazione in caso di esercizio del diritto di accesso ad atti amministrativi)**

L'articolo 2, comma 4, dispone che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul Portale del reclutamento InPA, gli obblighi di comunicazione ad eventuali controinteressati si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo Portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato.

**La disposizione in commento prevede che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul Portale, l'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, ai sensi del D.P.R. 184/2006 e del D.Lgs. 33/2013, assolva agli obblighi di comunicazione nei confronti di eventuali controinteressati attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo Portale.** Si ricorda, infatti, che in base agli artt. 3, co. 1, del D.P.R. 184/2006 e 5, co. 5, del D.Lgs. 33/2013 richiamati dalla disposizione in commento, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione ai soggetti controinteressati mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, per consentirgli, entro dieci giorni dalla ricezione, di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. I richiamati D.P.R. 184/2006 e D.Lgs. 33/2013 disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi esercitabile, rispettivamente, da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, nonché da chiunque voglia accedere all'atto senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (cd. accesso civico).

**Articolo 3, commi 1-4 e 6 (Modifiche della disciplina sullo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche)**

L'articolo 3, commi da 1 a 4 e 6 apporta alcune modifiche alla procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo per i concorsi banditi successivamente al 1° maggio 2022:

- l'espletamento di almeno una prova scritta (rispetto all'unica finora prevista);
- la valutazione delle competenze indicate nel bando e, per gli alti profili, delle esperienze lavorative pregresse, nonché delle abilità residue per i soggetti disabili;



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**- la possibilità di prevedere forme di preselezione;**  
**- la possibile integrazione delle commissioni esaminatrici con esperti in valutazione delle competenze e selezione;**  
**- in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa, la possibilità di prevedere per tutti i concorsi, e non solo per quelli svolti durante la fase emergenziale come previsto finora, lo svolgimento in modo non contestuale delle prove concorsuali.** Viene altresì contestualmente abrogata la disciplina transitoria per i concorsi, relativi al medesimo personale, banditi nel corso della fase emergenziale. La disposizione, inoltre, attribuisce ad un Decreto del presidente della Repubblica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, l'aggiornamento della disciplina sui concorsi pubblici dettata dal D.P.R. n. 487 del 1994.

**Articolo 3, comma 3-quater (Procedure di mobilità collettiva nell'ambito delle pubbliche amministrazioni)**

**Il comma 3-quater dell'articolo 3 riduce alcuni termini temporali relativi alle procedure della cosiddetta mobilità collettiva - nell'ambito delle pubbliche amministrazioni - e alla possibilità di ricorso (soltanto in via suppletiva) alla procedura concorsuale di reclutamento.** La prima novella - che concerne l'articolo 34-*bis*, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni - riduce: - da quindici a otto giorni il termine entro il quale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, o i centri per l'impiego provvedono, in seguito alla comunicazione, da parte di un'amministrazione, dell'intenzione di bandire un concorso, all'assegnazione alla medesima amministrazione del personale collocato in disponibilità. Si ricorda che il termine in oggetto decorre dalla suddetta comunicazione e che la competenza all'assegnazione è del Dipartimento della funzione pubblica per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, mentre è dei centri per l'impiego per le altre pubbliche amministrazioni; l'assegnazione avviene nell'ambito, rispettivamente, dell'elenco del personale collocato in disponibilità nell'ambito delle suddette amministrazioni nazionali e degli elenchi del personale collocato in disponibilità tenuti dai centri per l'impiego, con riferimento all'area per la quale si intenda bandire il concorso nonché alle eventuali specifiche idoneità richieste;

- da quindici a otto giorni anche il termine entro il quale il Dipartimento della funzione pubblica provvede, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'assegnazione in oggetto successivamente alla comunicazione (che deve essere tempestiva), da parte del centro per l'impiego, dell'assenza, nel relativo elenco, di personale da assegnare. Il termine in esame decorre dalla suddetta comunicazione (la quale comprende le informazioni ricevute dal medesimo centro per l'impiego); l'assegnazione da parte del Dipartimento è operata nell'ambito dell'elenco del personale collocato in disponibilità relativo alle suddette amministrazioni nazionali. La seconda novella - che concerne il comma 4 del suddetto articolo 34-*bis* del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni - riduce da



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

quarantacinque a venti giorni il termine dilatorio oltre il quale l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso può procedere all'avvio della medesima procedura concorsuale qualora non sia intervenuta l'assegnazione di personale in base alle norme suddette. Tale termine decorre dalla ricezione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della comunicazione relativa alla suddetta intenzione (comunicazione che viene inviata al Dipartimento in via diretta, se si tratta di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza se si tratta di altre amministrazioni).

**Articolo 3, comma 4-bis (Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)**

**Il comma 4-bis dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui possono essere bandite procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.**

La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione di tale disciplina transitoria si ricorda che la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017. Tale articolo ha previsto, in via transitoria, accanto ad una specifica procedura di stabilizzazione diretta, anche l'espletamento di procedure concorsuali riservate, oggetto della proroga di cui al comma in esame. Per quanto concerne queste ultime, le amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022 - termine oggetto di proroga al 31 dicembre 2024 da parte della disposizione in commento -, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) **procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possessa tutti i seguenti requisiti:**

- **sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisca il concorso;**
- **abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto in via generale al 31 dicembre 2022 e viene prorogato al 31 dicembre 2024 dalla novella in esame.**

**Articolo 3, comma 4-ter (Corresponsione arretrati conseguenti ai rinnovi dei CCNL)**

Il comma 4-ter dell'articolo 3 dispone che, a decorrere dal 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei CCNL, relativa alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto di specifici valori soglia in base ai quali si determinano le facoltà assunzionali degli enti locali. In dettaglio, il comma in esame dispone che, a decorrere dal 2022, per il CCNL relativo al triennio



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la suddetta spesa non rileva ai fini della determinazione del valore soglia (individuato con appositi decreti ministeriali) che costituisce il parametro per la quantificazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato che possono essere effettuate dalle Regioni a statuto ordinario, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, ai sensi dell'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 34/2019.

### **Articolo 3, comma 7 (Protocolli COVID-19 per lo svolgimento di concorsi)**

Il comma 7 dell'articolo 3 dispone che con ordinanze del Ministero della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si possa procedere all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in modo da garantire le condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

### **Articolo 4 (Norme sull'aggiornamento dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sulla formazione etica del personale pubblico)**

**L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici - e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.**

### **Articolo 5 (Misure a favore dell'equilibrio di genere in ambito lavorativo)**

**L'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite linee guida entro il 30 settembre 2022.**

Nel dettaglio, al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, la disposizione in commento attribuisce alle amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il compito di adottare le suddette misure in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 157, co. 4, del Trattato sul funzionamento dell'UE, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

### **Articolo 6, commi 1-3 (Norme in materia di mobilità volontaria, comandi, distacchi e procedure straordinarie di inquadramento in ruolo)**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

La novella di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), capoverso 1-quater, dell'articolo 6 modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati. **La novella di cui al capoverso 1-quinquies della suddetta lettera b) introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria; sono escluse dal limite alcune fattispecie.** Il comma 3 del presente articolo reca una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Il comma 2 prevede la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore (1° maggio 2022) del presente decreto, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo.

**Articolo 10, commi 1 e 2 (Incarichi di lavoro autonomo da parte di pubbliche amministrazioni a soggetti già collocati in quiescenza)**

**Il comma 1 dell'articolo 10 consente ad alcune amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di incarichi remunerati di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza; la riformulazione operata dal Senato ha soppresso la condizione (prevista nel testo originario del decreto) che i soggetti si trovassero in quiescenza da almeno due anni.** La deroga concerne le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inclusi le regioni e gli enti locali; la medesima deroga è in ogni caso consentita, come specificato dal Senato, anche con riferimento agli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (rispetto al PNRR) o nei programmi di utilizzo dei fondi europei di sviluppo e coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. Il successivo comma 2 specifica, relativamente alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria.

**Articolo 10, commi 3-4-ter (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)**

**I commi 3 e 4 dell'articolo 10 estendono ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR le modalità speciali - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione.** Inoltre prevedono che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano medesimo non





## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali. I commi 4-*bis* e 4-*ter* dispongono la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale dei professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR successivamente all'entrata in vigore della presente legge di conversione, qualora le PA titolari di tali interventi ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista.

### **Articolo 14, commi 6-*decies*-6-*terdecies* e 6-*quindecies*-6-*noviesdecies* (Riordino della disciplina sui ricercatori universitari)**

**Le disposizioni in esame sostituiscono le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b)) con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su propria istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia (comma 6-*decies*). Il comma 6-*duodecies* reca clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla istituzione della nuova figura ricercatore universitario a tempo determinato. I restanti commi (commi 6-*undecies*, 6-*terdecies* e da 6-*quindecies* a 6-*noviesdecies*) recano disposizioni transitorie e di coordinamento conseguenti alla introduzione della nuova figura di ricercatore universitario a tempo determinato.**

### **Articolo 14, comma 6-*vicies ter* (Soppressione delle borse di studio universitarie post dottorato)**

Il comma 6-*vicies ter*, novella l'art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", al fine di sopprimere la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato. La disposizione in esame coerentemente con l'introduzione della nuova figura del contratto di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-*septies* - interviene a sopprimere una disposizione relativa alla possibilità di conferire borse di ricerca *post* dottorato, ai sensi della legge n. 398 del 1989. Il contratto di ricerca costituisce, infatti, il riferimento per lo sviluppo del dottore di ricerca che si avvia alla carriera accademica. La disposizione, pertanto, contribuisce alla razionalizzazione dell'impatto complessivo dell'intervento normativo, nonché alla migliore canalizzazione delle risorse, evitando di alimentare sacche di precariato che la riforma intende appunto superare.

### **Articolo 18 (Pagamenti elettronici, fatturazione elettronica, lotteria degli scontrini e superbonus)**

L'articolo 18 **introduce delle modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici, all'obbligo di fatturazione elettronica**, al funzionamento della cosiddetta lotteria degli scontrini nonché alla disciplina del superbonus. Il **comma 1 stabilisce che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati, oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate. L'articolo anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1). La norma estende, altresì, l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3). Il comma 4, infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.**

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, ha introdotto a decorrere dal 30 giugno 2014 l'obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. obbligo di POS). Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esteso **l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.** In seguito, l'articolo 19-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, aveva modificato il richiamato articolo 15 inserendo un comma 4-bis che stabilisce che **a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica:**

**- una sanzione di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;**

**- le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta. Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. obblazione amministrativa).** Pertanto, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate. Il comma 1 dell'articolo in esame anticipa il termine sopra citato del **1° gennaio 2023 a partire dal quale si applicano le richiamate sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**elettronici, stabilendo che la disciplina sanzionatoria si applica a decorrere dal 30 giugno 2022.**

**Articolo 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)**

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso (commi 1 e 2) a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; riguardo alle malattie, con una modifica approvata dal Senato è stato aggiunto il riferimento a tutte le zoonosi. Le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla L. 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I commi da 7 a 9 recano norme finanziarie e organizzative.

**In base al comma 3 del presente articolo, lo SNPS svolge le seguenti funzioni:**

- **identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, al fine di contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione, attraverso l'integrazione con altri settori;**
- **favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;**
- **concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della citata L. n. 132 del 2016**
- **concorre all'individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;**
- **assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS), nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione d'impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).**

**Ai sensi del comma 4 del presente articolo 27, fanno parte dello SNPS i seguenti soggetti, che (ai fini in oggetto) operano in coordinamento tra di**



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

#### **essi:**

- i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Si ricorda che la disciplina di tali dipartimenti è posta, in via principale, dagli articoli da 7 a 7-*quater* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In merito, viene richiamata specificamente la norma che include tra i compiti dei suddetti dipartimenti la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- le regioni e le province autonome, anche con funzioni di coordinamento in rete dei suddetti dipartimenti di prevenzione, delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli altri enti (del territorio di competenza) rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello SNPS;
- gli istituti zooprofilattici sperimentali (di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270);
- l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
- il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale (tali compiti possono essere svolti anche mediante l'adozione di apposite direttive).

**Il comma 5** demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione, per i soggetti facenti parte dello SNPS, dei relativi specifici compiti, inclusi gli obblighi di comunicazione di dati personali.

**Il comma 6** del sopracitato articolo 27 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta dei Ministri della salute e della transizione ecologica, sia la definizione delle modalità di interazione dello SNPS con il suddetto Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) sia l'istituzione di una cabina di regia, avente il compito di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, l'effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione suddetta; tale decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 5.

### **Articolo 29 (Acquisizione servizi cloud infrastrutturali)**

**L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.** La disposizione, in particolare, integra l'articolo 1 comma 593, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), prevedendo che alle pubbliche amministrazioni alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge n.160 del 2019, in materia di revisione della spesa, sia comunque consentita, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali.

L'articolo 1, commi 591 e 592, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto che, a fronte della cessazione dell'applicazione di una serie di disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa disposte dal comma



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

590 (indicate nell'allegato A alla legge), le pubbliche amministrazioni siano tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.

Il comma 593 dispone che, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. In particolare, l'ultimo periodo del comma 593 dispone che il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, alle quali vanno ad aggiungersi – per effetto della disposizione dell'articolo 29 del decreto-legge in esame – le spese per l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali.

**Si segnala, altresì, al riguardo, che proprio al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'articolo 27, comma 2- *quinquies*, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, prevede che le amministrazioni pubbliche, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto PNRR, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici (conto capitale), e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali (parte corrente).**

**Articolo 30, comma 8-*bis* (Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale)**

Il comma 8-*bis* dell'articolo 30 reca alcune novelle al Codice dell'amministrazione digitale. Il comma 8-*bis* novella alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, recato dal decreto legislativo n. 82 del 2005. **Una prima novellazione incide sull'articolo 3-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale. Tale articolo ha per oggetto l'identità digitale e il domicilio digitale. In particolare, dell'articolo 3-*bis* del Codice è inciso il comma 4. Esso dispone l'obbligo (salva diversa previsione vigente) per le amministrazioni pubbliche ed i gestori o esercenti di pubblici servizi, di comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale (da questi dichiarato).** Dunque, è soppressa la previsione in quell'articolo 3, comma 4, del Codice, che l'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientri tra i parametri di valutazione della *performance* dirigenziale. In luogo di tale previsione, è posto un rinvio alla disposizione 'sanzionatoria' generale per la violazione degli obblighi di transizione digitale, ossia l'articolo 18-*bis* del suddetto Codice.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

Quest'ultimo articolo disciplina un vero e proprio procedimento sanzionatorio per tale ordine di violazioni, ponendolo in capo all'Agenzia per l'Italia digitale, munita di potestà di conformazione, di segnalazione, di pubblicità, di sanzione amministrativa pecuniaria. Comunque entro l'articolo 18-*bis* del Codice è già previsto che le violazioni accertate dall'AgID rilevino ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili, nonché comportino responsabilità dirigenziale e disciplinare (ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Una seconda novella mira a valorizzare la 'centralità' di questo medesimo articolo 18-*bis* in ordine all'ottemperanza agli obblighi di transizione digitale. Si viene infatti a prevedere espressamente che le sue disposizioni trovino applicazione in tutti i casi in cui l'AgID eserciti poteri sanzionatori attribuiti dalla legge. Ulteriore novella incide sull'articolo 62 del Codice, relativo all'Anagrafe nazionale della popolazione residente. Più in dettaglio, ne è inciso **il comma 2-*bis*, il quale prevede che l'Anagrafe nazionale della popolazione residente contenga altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni** secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministero dell'interno.

La novella viene ad integrare siffatte previsioni, aggiungendo che la decretazione ministeriale debba altresì definire "le modalità e i tempi di adesione da parte dei Comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile. Infine, una novella incide sull'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale. Tale articolo ha per oggetto il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). **È il cd. sistema SPID: si viene a prescrivere la verifica - da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio - dei dati identificativi dei richiedenti, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica. Tra i dati da verificare sono inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto.** Siffatta verifica è prevista avvenire mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente. E può avvenire anche tramite la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (di cui all'articolo 50-*ter* del Codice dell'amministrazione digitale). Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica della "esistenza in vita". Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche sopra ricordate.

**Articolo 32, comma 1, lett. a-*bis*) (Identità digitale e identificazione elettronica)**  
**L'articolo 32, comma 1, lett. a-*bis*) estende anche all'identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle p.a. e dai soggetti privati tramite canali fisici gli effetti di documento di riconoscimento equipollente, attualmente riconosciuti esclusivamente nelle transazioni elettroniche o per l'accesso dei servizi in rete. Inoltre, ricomprende tra gli attributi qualificati**



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

dell'utente attestati tramite identità digitale anche i “dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati”. La lettera in esame modifica l'articolo 64, comma 2-*duodecies* del Codice dell'amministrazione digitale – CAD (D.Lgs. 82/2005). Il comma - introdotto dal decreto semplificazioni 2020 (D.L. 76/2020, art. 24) – ha stabilito che la verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.910/2014 del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 2014 (c.d. Regolamento eIDS), produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005